



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona




IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata




IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone



La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 784 del 11 MAG. 2012


DIREZIONE GENERALE

Esecutiva: no
Atto sottoposto a controllo: si

OGGETTO: Modifica Atto Aziendale – Servizio Legale struttura complessa -.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE



Il 11 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Premessa l'Ordinanza emessa in data 07 febbraio 2012 dal Tribunale Civile di Ragusa, Sezione lavoro, in composizione Collegiale, nella quale è stato riconosciuto "il diritto soggettivo" del dirigente avvocato Danilo Vallone ad essere ricollocato nella struttura prescelta 'Coordinamento Strutture di Staff'.

Ritenuto che questa Azienda Sanitaria Provinciale, ai sensi dell'art.3 del D.lvo n.502/92 e succ. m. ed i. e dell'art.9 della L.Reg. n.5/09, con delibera n.1039 del 14 maggio 2010 e successiva delibera di integrazione e modifica n.2152 del 12.11.2010, ha adottato l'Atto Aziendale, il quale, in attuazione delle citate disposizioni nazionali e regionali ed in linea con gli indirizzi assessoriali in materia, statuisce circa i suoi assetti organizzativi e funzionali.

Che i criteri guida per l'adozione dell'atto aziendale di cui al decreto assessoriale 11 marzo 2010 (pubbl. su GURS 16.04.2010 n.19), in merito all'individuazione delle strutture complesse e semplici, testualmente dispongono: "Le Aziende individuano le strutture complesse e semplici tenendo conto della consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie ad essa assegnate, del grado di autonomia e della loro organizzazione interna. La loro individuazione deve essere funzionale all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'azienda";

che, con riferimento ai Servizi Legali delle aziende sanitarie provinciali, il decreto ultimo citato così recita: "Peculiare attenzione deve essere posta nel definire la posizione dei servizi legali anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che ne separa le funzioni rispetto a quelle commesse agli affari generali; essi devono infatti essere dotati di autonomia funzionale e posti in diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'azienda. Ne va, dunque, prevista l'articolazione a livello di staff nella generalità dei casi, quali strutture semplici, e per ciò che concerne le aziende sanitarie provinciali di Catania, Messina e Palermo, in attuazione della recata dall'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 5\2009 ed in ragione del numero e della complessità affarrra trattare, anche con il rango di struttura complessa".

Considerato che la detta previsione riferita "alla generalità dei casi" - e dunque espressa come indicazione di massima - non può prescindere poi dalla considerazione di carattere applicativo sulla specificità del servizio medesimo all'interno della singola Azienda e dell'organizzazione in cui è collocato, dovendosi porre attenzione all'assetto funzionale che ingloba, al carattere innovativo che ad esso è attribuito in ragione dell'utilità e proficuità organizzativa, alla stabilità della funzione che la struttura utilmente ha svolto nel tempo, come pure "del numero e della complessità degli affari da trattare": parametro quest'ultimo avente valenza generale, atteso che non potrebbe essere considerato per alcune aziende e disatteso per altre.

Ritenuto che i modelli organizzativo-gestionali, i quali di regola sono da porre in relazione con i bacini di utenza, nel caso del servizio legale sono da rapportare all'ampiezza dell'attività medesima ed alla complessità delle questioni trattate;

Dato atto che la definizione della struttura finale dell'Atto Aziendale, pur nell'intento di delineare gli assetti organizzativi e funzionali secondo le linee di indirizzo impartite dall'Assessorato per la Salute, rimane comunque nella responsabilità della singola Azienda, che la conforma in base al proprio reale fabbisogno organizzativo e specifico modello di gestione (art.9,c.5,l.r.n.9\2009);

Preso atto che l'Assessorato negli indirizzi citati attribuisce al Direttore Generale potere di modifica dell'atto aziendale qualora ricorrano esigenze organizzative e necessità di dare attuazione a provvedimenti giurisdizionali.

Considerato che nel corso della gestione di una realtà aziendale dinamica, quale si conferma nello specifico anche l'ASP di Ragusa, vanno emergendo e meglio delineandosi gli ambiti di attività della stessa e le conseguenti strategie e risorse da impiegare per dare attuazione efficace al continuo evolversi delle politi-

dell'Azienda, garantendo essa anche in via riflessa e di ricaduta dell'attività di indirizzo (pareri, consulti, etc.), efficienza ed efficacia all'azione amministrativa dell'ente, nonché un sensibile contenimento della spesa, attraverso:

- A) la prevenzione e monitoraggio delle vertenze;
- B) l'implementazione delle attività deflative del contenzioso;
- C) la corretta impostazione giuridica degli accadimenti processuali e dei relativi sviluppi, nonché delle querelle amministrative, in cui l'Amministrazione è coinvolta;
- D) l'integrazione multi-professionale e multidisciplinare;
- E) la valorizzazione ed il governo adeguato delle competenze individuali che, come evidenziato nelle linee guida regionali sopra richiamate, se efficacemente organizzate, costituiscono il principale patrimonio delle aziende sanitarie.

Considerato che il suddetto modello gestionale si mostra necessario ed assolutamente rispondente alla attuale organizzazione dell'Azienda Sanitaria di Ragusa, poiché quanto mai idoneo a garantire il rispetto dei principi di efficienza, razionalizzazione, qualità ed economicità del sistema, cui è ispirata la politica sanitaria regionale ed aziendale.

Ritenuto che proprio alla luce di quanto sopra, con deliberazione n.1409 Agosto 2012, si era determinato di proporre al competente Assessorato, la modifica dell'atto Aziendale "in ordine alla riorganizzazione e alla completa definizione delle competenze e attribuzioni proprie del Servizio Legale quale struttura complessa".

Considerato inoltre che la qualificazione della suddetta struttura legale in complessa non confligge con i limiti stabiliti a riguardo dalle disposizioni finanziarie, rispettando pienamente la percentuale di riduzione del 5% del numero delle strutture complesse dell'azienda imposto dal piano di rientro 2007\2009.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo.

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per tutti i motivi di cui in premessa, e che ivi si intendono riportati e trascritti:

- 1) di qualificare il "Servizio Legale" dotato di propria autonomia funzionale e posto in connessione diretta con il Direttore Generale -, quale autonoma "struttura complessa" articolata al suo interno come segue: "servizio di Consulenza tecnico giudiziaria - medico legale", "Ufficio delegati per la media-conciliazione", "l'Osservatorio aziendale della legislazione regionale, nazionale ed europea".
- 2) Adeguare di conseguenza l'Atto Aziendale dell'ASP alle superiori modifiche organizzative e determinazioni.
- 3) Sottoporre il presente atto alle verifiche di conformità di cui all'art.16 della L.R.n.5\2009.

		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

per i tempi tecnici necessari a conferire i singoli incarichi e consentire ad ogni singolo professionista di esaminare i fascicoli e documenti per poi costituirsi, ma soprattutto per la spesa, tutt'altro che esigua, che graverebbe sull'amministrazione.

Tenuto quindi conto che la ricollocazione dell'Avv. Danilo Vallone nel Servizio Legale articolato in struttura complessa alle dirette dipendenze del Direttore Generale, si paleserebbe del tutto più funzionale all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità dell'Azienda alla luce delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie a disposizione, oltre che rispettoso del grado di professionalità presente nella organizzazione interna ed, infine, comunque ottemperante al citato provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Ragusa.

Che, nelle norme finali e di rinvio dell'atto aziendale, è espressamente previsto che “ *Il Direttore Generale può modificare il presente Atto Aziendale, qualora intervengano leggi statali o regionali, atti pianificatori regionali che ne rendano necessario l'adeguamento o altre sopravvenute motivate esigenze organizzative*” (art. 59, comma 4, nonchè D.A. 11 marzo 2010).

Tenuto conto pure delle recenti sopraggiunte innovazioni in materia di istruzione preventiva delle controversie, nonché dell'istituto della mediazione prodromica al giudizio ex d.lgs 4.3.2010 n.28, da cui discendono ulteriori inevitabili incombenze per il servizio legale, impegnato ad assistere l'Azienda e tutelarne gli interessi anche nei procedimenti di mediazione, che oramai interessano in gran parte la fase introduttiva delle controversie in cui le aziende sanitarie si trovano coinvolte.

Rilevato, altresì, che fattori determinanti ai fini della prevenzione e della conseguente limitazione del contenzioso della P.A. sono la cognizione tempestiva, la corretta interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali che si susseguono in maniera copiosa e che per questo gli uffici, gravati da molteplici ordinarie incombenze, non sempre sono nelle condizioni di svolgere attività di cognizione ed approfondimento delle materie novellate, ma abbisognano di una struttura legale di supporto all'interno della stessa Azienda.

Che dunque, per un buon andamento dell'attività amministrativa e di gestione, presso il servizio legale va istituito un “Osservatorio della legislazione regionale, nazionale ed europea”, al fine di realizzare in azienda un'attività di costante informazione delle strutture dell'Azienda sullo sviluppo dei processi normativi.

Considerato, inoltre, che buona parte del contenzioso gestito dalla struttura in parola, riguarda azioni risarcitorie per assenti danni derivanti da responsabilità medica, a fronte delle quali l'Azienda ha il dovere e l'interesse a porre le condizioni per tutelarsi, e prevenendone l'insorgenza, e facendovi fronte con una attività difensiva attenta sì ai profili giuridici e processuali, ma che non può prescindere dal supporto specialistico medico legale, anche a titolo di c.t.p. (consulente tecnico di parte) processuale.

Considerata, altresì, l'importanza per tutte le strutture dell'Azienda di avvalersi delle competenze del servizio legale, a conoscenza dell'evoluzione delle problematiche e costantemente aggiornate agli sviluppi giurisprudenziali.

Che, per gli aspetti sopra delineati, appare utile all'attività aziendale corrente articolare l'organizzazione del Servizio Legale in quanto macrostruttura, riconducendo al suo interno i seguenti uffici: di “Consulenza tecnico giudiziaria -medico legale” per supportare l'attività difensiva del legale nelle controversie stragiudiziali e giudiziali in materia di risarcimento danni; dei “Delegati per la media-conciliazione”, preposto alle attività proprie del procedimento di mediazione, ove è parte l'Azienda; e “l'Osservatorio az.le della legislazione regionale, nazionale ed europea”.

Che sulla scorta di quanto fin adesso rilevato, la riqualificazione e potenziamento del Servizio Legale, quale struttura complessa che comprenda al suo interno le articolazioni predette, s'appalesa sia utile sotto il profilo strategico aziendale, sia di primaria importanza per la corretta azione amministrativa e gestionale

che sanitarie regionali correlate ai bisogni assistenziali e che, del pari, l'assetto organizzativo prefigurato nell'atto aziendale va rimodulato e adeguato in funzione degli obiettivi da raggiungere.

Ritenuto che, in base alle indicazioni assessoriali di cui al Decreto 11 marzo 2010, l'attuale assetto organizzativo della Azienda Sanitaria di Ragusa (*art.47*) contempla distinte strutture operanti nell'ambito del c. staff di Direzione con funzione di specifico supporto, consulenza e collaborazione nella realizzazione degli obiettivi aziendali, e tra queste compare il Servizio Legale che è stato previsto come struttura semplice collocato alle dirette dipendenze del Direttore Generale, estrapolato dall'assetto amministrativo aziendale.

Che peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della legge di riordino (L.R. n.5/2009) e della sua applicazione, viene oggi assegnato al dirigente Avvocato prima in servizio presso la ex AUSL n.7 di Rg, anche il carico lavorativo delle controversie, nonché delle attività ad esse sottostanti, della soppressa Azienda ospedaliera "Civile - OMPA", la quale affidava all'esterno e con oneri a carico del bilancio la sua difesa giudiziale, con l'effetto che attualmente il patrocinio legale curato dal Servizio Legale con avv. Vallone comprende un contenzioso di inusitata proporzione, in controversie vertenti su tutte le materie del diritto (incluse quelle penali, amministrative e contabili) e per tutti i gradi delle relative giurisdizioni, ivi compresa la Corte di Cassazione penale e civile, a cui costantemente si aggiungono con cadenza settimanale altri incarichi legali, giungendo di regola all'affidamento di un contenzioso il cui ammontare sotto il profilo dell'impegno di risorse annue è realmente ingente.

Che è intendimento aziendale continuare a mantenere uno standard quantitativo e qualitativo delle controversie affidate alla struttura in questione anche superiore a quello attuale, ciò al fine di rendere quanto mai concreto il divieto di attingere all'esterno per l'espletamento di funzioni il cui esercizio può ben esser fatto rientrare nella competenza degli uffici (così come dispongono, fra gli altri, art.21 L.R.n.5\09, art.26 L.R.n.21\2003).

Considerato che presso la cessata AUSL 7, oramai incorporata all'ASP di Ragusa, la difesa delle controversie per quasi un decennio è stata assicurata da una struttura complessa denominata "settore avvocatura" che, avvalendosi di personale dipendente, peraltro risultante iscritto all'Albo degli avvocati patrocinanti presso le superiori giurisdizioni, ed operando in armonia con le altre strutture dell'ente, ha preso in carico quasi la totalità delle controversie, con un ingente risparmio di spesa.

Considerato che è pertanto interesse dell'Azienda mantenere l'avv. Vallone nel Servizio Legale e che la ricollocazione nella Struttura complessa CSS comporterebbe per lo stesso, ai sensi del r.d.l. n.1578 del 1933, il rischio di cancellazione dall'Ordine degli avvocati;

Considerato che è obbligo per l'Azienda adottare una organizzazione conforme alla legge;

Rilevato che l'attuazione della citata ordinanza del Tribunale di Ragusa, costituisce per l'ASP atto dovuto, ma che la ricollocazione dell'Avv. Vallone nella Struttura complessa CSS porterebbe per l'Azienda la necessità di riorganizzare il Servizio legale con l'assunzione di nuovo personale.

Valutato altresì che la dimensione, qualitativa e quantitativa, dei processi civili, penali ed amministrativi attualmente in corso, in cui è impegnato il suddetto avvocato dell'Azienda (ben oltre un migliaio di mandati alle liti attualmente affidati), impone oltre ad una preparazione multidisciplinare, anche una approfondita conoscenza della materia sanitaria e delle specifiche dinamiche amministrative, e appare estremamente complicata la sua sostituzione con altro professionista in possesso della medesima esperienza e competenza il quale, comunque, non potrebbe certamente assicurare, data la quantità e difficoltà dei suddetti processi, l'adeguata messa a fuoco delle problematiche di tutte le pratiche in tempo utile e con la necessaria tempestività per far fronte alle incombenze che ciascun processo richiede, esponendo in tal modo l'Ente al pericolo concreto di incorrere in decadenze e/o prescrizioni, con gravissimo pregiudizio per l'esito dei processi stessi. Ed anche la scelta di servirsi di professionisti esterni non apparirebbe una soluzione adeguata, sia